



COMUNE DI DORGALI

Viale Umberto, 37 – CAP 08022 – Tel. 0784.927242/43/49/50 – Fax. 0784.929240

servizisociali@comune.dorgali.nu.it

PROVINCIA DI NUORO

Allegato alla Determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n. 1721 del 30/12/2015

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

ANNUALITA' 2015

D.L. 102/2013 convertito nella L. n. 124/2013

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

RENDE NOTO

che, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/8 del 20/10/2015, tutti i Comuni della Sardegna devono avviare le procedure concorsuali per individuare i soggetti aventi titolo all'assegnazione dei contributi atti a sanare la morosità incolpevole degli inquilini di alloggi in locazione destinatari di atti di intimazione di sfratto per morosità, a valere sulle risorse assegnate al Fondo istituito a favore degli inquilini morosi e incolpevoli dal D.L. n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013 e in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 202 del 14/05/2014, attuativo del suddetto Decreto, che stabilisce i requisiti per poterne beneficiare e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni.

Art. 1

Destinatari dei contributi e nucleo familiare

Destinatari dei contributi sono i cittadini residenti nel Comune di Dorgali titolari di contratti di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo, soggetti ad un atto di sfratto per morosità incolpevole avvenuto nel corso del 2015, con citazione a giudizio per la convalida.

I contributi comunali sono destinati prioritariamente alla concessione di contributi in favore:

- di inquilini nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell'alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- di inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede la modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell'immobile;
- di inquilini, ai fini del ristoro anche parziale del proprietario dell'alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest'ultimo a consentire il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile.

Tali situazioni costituiscono solamente priorità nella concessione di contributi e non condizione indispensabile all'accesso ai contributi stessi.

Il **nucleo familiare** che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di citazione.

Art. 2

Definizione di morosità incolpevole

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare o del reddito complessivo, verificatasi prima o durante il 2015 e dovuta ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Art. 3

Modalità di valutazione della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

La valutazione è effettuata con le modalità corrispondenti ai seguenti casi:

1. **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi prima del 2015**: si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferito all'ultimo periodo reddituale (2014) con quello percepito nel periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa.

Poiché l'ultima attestazione INPS è relativa ai redditi 2013, si fa riferimento:

- **all'Isee "ordinario" calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2013, nel caso in cui i redditi del 2014 non abbiano subito rilevanti variazioni rispetto all'anno precedente.** In tal caso l'ISEE relativo ai redditi 2013 viene considerato valido anche per il 2014, e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativa al 2013, sostanzialmente invariato nel 2014, con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;
- **all'ISEE calcolato nel 2015 sui redditi percepiti nel 2014, cd. ISEE "corrente", nel caso in cui si siano verificate rilevanti variazioni reddituali,** e la perdita o la consistente riduzione del reddito di almeno il 30% si valuta raffrontando il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE relativa al 2014 con il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE riferita all'anno in cui il reddito era "integro", corrispondente al periodo precedente al verificarsi della sua variazione;

2. **perdita o consistente riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale o del reddito complessivo verificatasi nel corso del 2015**: in assenza di una certificazione reddituale annuale del 2015, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente nell'anno in corso qualora, al momento della presentazione della domanda al comune, il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento incolpevole.

Per il lavoratore autonomo la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente nell'anno in corso qualora, il reddito imponibile autocertificato, relativo al periodo computato del 01/01/2015 alla data di cessazione dell'attività, risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato per il 2014 computato per il medesimo periodo di tempo;

3. **malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare** che hanno comportato la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, le spese, anche relative a precedenti annualità e

autocertificate, devono incidere per almeno il 30% sul reddito ISE o sul valore ISEE dichiarato nel 2015.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità delle istanze

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti che devono essere verificati dal Comune:

- a) reddito ISE non superiore a € 35.000 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore a € 26.000;
- b) atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione in giudizio per la convalida; per gli assegnatari di alloggi sociali, vale la citazione in giudizio per la convalida o, in alternativa, il provvedimento di risoluzione dell'atto di concessione amministrativa da parte dell'ente gestore;
- c) contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo (anche antecedente il 2015) regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno al momento dell'atto di citazione;
- d) cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, un regolare titolo di soggiorno.

Il Comune, inoltre, deve verificare che il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Tutti i requisiti si intendono riferiti all'anno 2015.

Art. 5

Requisiti preferenziali

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- ultrasettante;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Art. 6

Finalizzazione e determinazione del contributo

I contributi sono richiesti con la specifica destinazione di far fronte ai problemi derivanti dalla morosità incolpevole, nella misura necessaria e con il preciso scopo di effettuare operazioni finalizzate a risolvere il problema dell'alloggio, o per scongiurare lo sfratto attraverso il pagamento di quanto dovuto, o per agevolare il reperimento di un nuovo alloggio a seguito di uno sfratto, venendo incontro con il pagamento della cauzione e della prima mensilità.

Per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, al richiedente è concesso un contributo fino a euro 8.000,00.

L'ammontare della morosità è indicato nell'atto di citazione, comprensivo di canoni ed eventualmente di spese condominiali.

Nel caso di accordo con il proprietario dell'immobile, la morosità sarà costituita da quella maturata alla scadenza del bando comunale, indicata eventualmente nel verbale di udienza o nello stesso accordo sottoscritto da entrambe le parti.

In caso di accordo con il proprietario dell'alloggio, il contributo andrà a sanare la morosità pregressa per evitare o posticipare lo sfratto.

Nel caso in cui il soggetto non occupi più l'alloggio oggetto di sfratto, perché già sfrattato dal proprietario o perché l'abbia volontariamente lasciato, il contributo sarà costituito da un deposito cauzionale per la stipula di un nuovo contratto di locazione finalizzato a mitigare il disagio del "passaggio da casa a casa".

Nell'assegnazione del contributo i Comuni dovranno avere cura di verificare che i beneficiari non ricevano per gli stessi fini contributi o provvidenze provenienti da programmi di intervento simili.

I contributi del Fondo sostegno affitti ex L.n. 431/98 non sono alternativi al contributo oggetto del presente bando, in quanto presentano una ratio diversa: uno è riconosciuto quale rimborso di una spesa già sostenuta, mentre il contributo per i morosi incolpevoli presuppone, al contrario, il mancato pagamento dell'affitto. Pertanto, qualora nel corso del 2015 dovessero verificarsi in capo allo stesso soggetto entrambe le condizioni, a coloro che dimostrano di avere i requisiti richiesti per accedere alle due tipologie di contributo citate, potranno essere concessi entrambi i contributi, ma per periodi differenti dello stesso anno.

L'assegnazione e la liquidazione del contributo a ciascun beneficiario è subordinata all'accredito del finanziamento richiesto dal Comune di Dorgali.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione delle domande

Le istanze di richiesta dei contributi devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Dorgali entro il termine improrogabile del **22/01/2016**, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 445/2000, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti e disponibili presso l'Ufficio dei Servizi sociali, compilati in ogni parte e corredati da tutta la documentazione richiesta all'art. 8 del presente Bando.

Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna dovesse modificare i criteri ai quali fa riferimento il presente Bando, le variazioni stesse saranno comunicate ai richiedenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti.

Con la sottoscrizione del modulo il richiedente esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003, nella misura necessaria all'espletamento delle procedure previste dal presente Bando.

Art. 8

Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente Bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatta eccezione per la seguente documentazione che deve essere allegata in copia:

- contratto di locazione dell'immobile da cui si rilevi la data di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate;
- copia atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, relativo all'immobile oggetto del suddetto contratto e in cui si ha la residenza principale;
- certificazione ISEE rilasciata nel 2015;
- (per i cittadini extracomunitari) regolare titolo di soggiorno;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente il beneficio;
- documentazione attestante la sussistenza di una delle motivazioni che hanno comportato la riduzione del reddito percepito dal nucleo familiare, fra quelle indicate nell'art. 2 del presente bando;
- documentazione attestante la sussistenza di uno dei requisiti preferenziali previsti all'art. 5;
- documentazione attestante la sussistenza di una delle condizioni di priorità previste dal comma 2 dell'art.1, prodotta sotto forma di autocertificazione del proprietario dell'alloggio (Mod. A) con allegata copia del documento di identità di quest'ultimo.

Art. 9

Formazione della graduatoria

Il Responsabile del procedimento, individuato nel Responsabile del Settore Servizi Sociali, istruisce le domande dei concorrenti verificandone completezza e regolarità. Procede quindi alla definizione della graduatoria provvisoria nella quale saranno indicati gli ammessi e i non ammessi al contributo. Eventuali osservazioni e opposizioni dovranno essere presentate entro e non oltre 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

In assenza di ricorsi la graduatoria sarà approvata e pubblicata sull'albo pretorio del Comune.

Concluse le procedure concorsuali e individuati i soggetti aventi titolo ai benefici, i competenti uffici comunali provvedono a comunicare entro il 31 gennaio 2016 alla Regione Autonoma della Sardegna l'ammontare del fabbisogno annuale per l'adozione del provvedimento necessari.

Art. 10

Graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica

Il Comune di Dorgali adoterà le misure necessarie per comunicare alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Art. 11

Controlli e sanzioni

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 221/99, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste anche dalla normativa citata, il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base dell'attestazione non veritiera.

In particolare l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate rispetto a: situazione familiare, residenza, reddito complessivo potendo verificare i dati acquisiti con quelli presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione si riserva di agire per il recupero delle somme eventualmente già corrisposte compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (ex art. 4, comma 7 del D.Lgs. 109/98).

Art. 12

Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia D.L. n. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013, al Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 202 del 14/05/2014, attuativo del suddetto Decreto, e alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/38 del 10/10/2014, n. 9/39 del 10/03/2015 e n. 51/8 del 20/10/2015.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Emanueluccia Spanu